

MONACO, VATICANO, SVIZZERA E LIECHTENSTEIN

28 agosto 2015 ore 06:00

Scambio di informazioni: via libera ai Ddl di ratifica

di **Salvatore Mattia - Luigi Pintaldi - Valente Associati GEB Partners**

Il Consiglio dei Ministri del 27 agosto ha approvato quattro disegni di legge recanti ratifica ed esecuzione, rispettivamente, del Protocollo che modifica la Convenzione Italia - Svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, dell'Accordo Italia - Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale, della Convenzione Italia - Santa Sede in materia fiscale e dell'Accordo Italia - Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale

Nella riunione del 27 agosto 2015, il Consiglio dei Ministri ha esaminato ed approvato i disegni di legge aventi ad oggetto ratifica ed esecuzione:

- del Protocollo, sottoscritto in data 23 febbraio 2015, di modifica della **Convenzione Italia - Svizzera** per evitare le doppie imposizioni e per regolare altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio;
- dell'Accordo **Italia - Principato di Monaco** sullo scambio di informazioni in materia fiscale unitamente al Protocollo in materia di "richieste di gruppo", sottoscritto in data 2 marzo 2015;
- della Convenzione **Italia - Vaticano** in materia fiscale, sottoscritto in data 1° aprile 2015;
- dell'Accordo **Italia - Principato del Liechtenstein** sullo scambio di informazioni in materia fiscale unitamente al Protocollo in materia di "richieste di gruppo", sottoscritto in data 26 febbraio 2015.

Protocollo che modifica la Convenzione Italia - Svizzera per evitare le doppie imposizioni

In data 23 febbraio 2015 i rappresentanti dei Ministeri economici della Repubblica italiana e della Confederazione Elvetica hanno sottoscritto a Milano il Protocollo di modifica della previgente Convenzione contro le doppie imposizioni, al fine di recepire i criteri in materia di scambio di informazioni previsti dall'art. 26 del modello OCSE. In particolare, sono stati sottoscritti:

- il Protocollo di modifica alla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera;
- il documento "Roadmap on the way forward in fiscal and financial issues between Italy and Switzerland", che delinea le principali azioni intraprese, o da intraprendere, per la "normalizzazione" dei rapporti tra i due Stati e fornisce alcune utili indicazioni in merito al Protocollo modificativo della Convenzione.

Con riferimento al **Protocollo di modifica** della Convenzione Italia-Svizzera, esso interviene unicamente sull'art. 27 dell'Accordo avente ad oggetto lo **scambio di informazioni** tra i due Stati, riformandolo completamente sulla base dell'art. 26 del modello OCSE.

L'art. 2 del Protocollo di modifica va ad integrare il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione Italia-Svizzera (che era stato approvato contestualmente alla Convenzione stessa), e contiene utili indicazioni per l'applicazione delle nuove disposizioni approvate il 23 febbraio 2015. A tale proposito, i due Stati hanno espressamente convenuto che l'accordo siglato nella predetta data consente unicamente lo **scambio di informazioni su richiesta**, mentre lo **scambio automatico** e lo **scambio spontaneo** "dovranno essere **oggetto di strumenti giuridici separati**".

In particolare, viene specificato, in conformità ai criteri OCSE, che lo Stato richiedente, prima di

avanzare la richiesta all'altro Stato, deve sfruttare le fonti di informazione previste dalla propria normativa interna (il ricorso all'altro Stato, quindi, deve a livello generale rivestire carattere di eccezione, e non di regola). I dati richiesti, inoltre, devono essere rilevanti e pertanto, come già esaminato, non si possono inoltrare richieste indiscriminate (fishing expeditions) che minerebbero i principi di corretta azione amministrativa.

Con riferimento, invece, alla **road map** si evidenzia che con tale documento l'Italia e la Svizzera si impegnano ad adottare in futuro **procedure di scambio automatico di informazioni**, secondo i nuovi standard dell'OCSE, senza però indicare espressamente quando verrà adottato il nuovo sistema di scambio automatico dei dati. La road map precisa, altresì, che, in deroga al principio generale secondo cui uno Stato non può avanzare all'altro richieste indiscriminate aventi ad oggetto una larga platea di soggetti, sono ammesse richieste più generiche (cd. "richieste di gruppo"), riferite ad un gruppo di contribuenti, le quali possono essere avanzate solo se l'Amministrazione richiedente riferisce nel dettaglio le ragioni che portano a ritenere che quell'insieme di persone sia, preso nel suo complesso, a rischio evasione.

Il § 3 della road map delinea altre azioni aggiuntive, da attuarsi con un ulteriore Protocollo di modifica, con riferimento alla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera. Esse consistono:

- nella **riduzione delle aliquote** previste dall'art. 10 per i **dividendi** (15%) e dall'art. 11 per gli **interessi** (12,5%);
- nell'estensione dei benefici convenzionali ai **fondi pensione con contribuzione obbligatoria**;
- nell'aggiornamento delle **clausole anti abuso**;
- nell'introduzione di una **clausola arbitrare**, presumibilmente conforme a quanto delineato nell'art. 25 del modello OCSE.

Nella road map si propone anche la riforma del regime fiscale dei lavoratori frontalieri, prevedendo che l'imposta prelevata nello Stato dove lavora la persona non possa eccedere il 70% dell'imposta che ordinariamente graverebbe su tale reddito.

Tuttavia, la road map esplicita (al § 59 l'impegno dell'Italia ad escludere la Confederazione Elvetica dalle black list del proprio ordinamento fiscale).

Da ultimo, nella road map sono affrontate le problematiche relative alle imprese localizzate a **Campione d'Italia**, il quale non fa parte del territorio IVA italiano a norma dell'art. 7, D.P.R. n. 633/1972. Si evidenzia, infatti, che tali **imprese** rimangono **incise dall'IVA svizzera, senza possibilità di rimborso**, problema che le due Amministrazioni si impegnano a risolvere con azioni concrete, le quali però non vengono chiaramente delineate.

Secondo l'art. 3, paragrafo 1, del Protocollo di modifica approvato il 23 febbraio 2015, le relative disposizioni entreranno in vigore solo una volta che verrà perfezionato lo scambio degli strumenti di ratifica tra Italia e Svizzera.

Leggi anche:

- "Italia-Svizzera firmato l'accordo sullo scambio di informazioni"
- "Dall'intesa Italia-Svizzera una spinta alla voluntary disclosure"

Accordo Italia - Principato di Monaco

Accordo Italia - Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale

L'Italia ha sottoscritto due ulteriori accordi per lo scambio di informazioni ai fini fiscali:

- in data 26 febbraio 2015, con il Principato del **Liechtenstein**;

Leggi anche:

- "Scambio di informazioni, firmato l'accordo Italia-Liechtenstein"
- "Intesa Italia-Liechtenstein sullo scambio di informazioni fiscali"
- in data 2 marzo 2015, con il Principato di **Monaco**.

Leggi anche:

- "Scambio di informazioni, accordo con il Principato di Monaco"
- "Italia e Principato di Monaco intesa imminente sull'accordo fiscale"

In entrambi i casi, gli accordi sono stati strutturati in **tre documenti distinti**:

- l'**accordo** per lo scambio di informazioni in materia fiscale “vero e proprio”, che delinea obiettivi, modalità e limiti dello scambio di informazioni;
- un **Protocollo** all'accordo, il quale delinea i poteri delle Amministrazioni nella fase (anche in questi casi transitoria) che si concluderà all'atto dell'adozione di procedure di scambio automatico di dati;
- una **Joint Declaration** nella quale l'Italia e la rispettiva controparte delineano gli obiettivi a medio termine per la normalizzazione dei rapporti, in modo analogo a quanto fatto con la road map Italia-Svizzera.

Gli Accordi sono basati sul modello OCSE di Tax Information Exchange Agreement (TIEA) e consente lo **scambio di informazioni su richiesta** relativamente a **tutte le imposte**. Pertanto, ai sensi dell'art. 5 degli accordi lo Stato a cui sono richieste le informazioni non può rifiutarsi di fornire allo Stato richiedente la collaborazione amministrativa per mancanza di interesse ai propri fini fiscali, né opporre il segreto bancario.

Gli articoli 12 e 13 dei TIEA con il Liechtenstein e Monaco prevedono che essi entrino in vigore il giorno successivo a quello in cui avviene lo scambio degli strumenti di ratifica.

La Convenzione Italia - Vaticano in materia fiscale

In data 1° aprile 2015 la Santa Sede e la Repubblica Italiana hanno sottoscritto l'accordo avente per oggetto lo **scambio di informazioni in materia fiscale**.

Si rileva che nel quadro delle relazioni bilaterali in materia fiscale, l'Italia è il primo Paese con cui la Santa Sede sottoscrive un accordo che disciplina lo scambio di informazioni.

In particolare, la Convenzione tra Vaticano e la Repubblica Italiana recepisce lo standard internazionale in materia di scambio di informazioni secondo i criteri definiti dall'articolo 26 del Modello OCSE, disciplinando in questo modo la cooperazione amministrativa in materia fiscale tra le autorità competenti dei due Stati contraenti. Lo scambio di informazioni riguarderà unicamente i **periodi d'imposta a partire dal 1° gennaio 2009**.

Leggi anche:

- [“Italia-Vaticano accordo sullo scambio di informazioni”](#)
- [“Italia-Vaticano firmato l'accordo fiscale”](#)

Si evidenzia, altresì, che la Convenzione, a partire dalla data di entrata in vigore, consentirà il pieno adempimento, con modalità semplificate, degli obblighi fiscali relativi alle attività finanziarie detenute presso enti che svolgono attività finanziaria nella Santa Sede da persone fisiche e giuridiche fiscalmente residenti in Italia. Gli stessi soggetti potranno accedere ad una **procedura di regolarizzazione** delle stesse attività, con i medesimi effetti stabiliti dalla legge n. 186/2014.

La Convenzione attua, inoltre, quanto previsto dal Trattato del Laterano relativamente all'esenzione dalle imposte per gli immobili della Santa Sede indicati nello stesso Trattato.

Infine, nella Convenzione è stato integrato lo Scambio di note del luglio 2007 tra il Ministero degli Affari Esteri e la Segreteria di Stato, che prevede la notifica per via diplomatica degli atti tributari ad enti della Santa Sede.

Copyright © - Riproduzione riservata